



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI FACOLTÀ, NEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ VITA- SALUTE SAN RAFFAELE

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7906 DEL 18/11/2022

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	ART.2 Indizione delle elezioni.....	3
	ART.3 Comitato elettorale.....	3
	ART.4 Elettorato attivo.....	4
	ART.5 Elettorato passivo.....	4
	ART.6 Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione.....	4
	ART.7 Irregolarità.....	5
	ART.8 Seggi.....	5
	ART.9 Campagna elettorale.....	5
	ART.10 Operazioni elettorali.....	5
	ART.11 Voti.....	5
	ART.12 Scrutinio.....	6
	ART.13 Attribuzione seggi.....	6
	ART.14 Cessazione degli eletti.....	6
	ART.15 Ricorsi.....	6
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	7
	ART.16 Disposizioni finali.....	7

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento detta le disposizioni per l'elezione e la designazione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore ogni biennio con Decreto che ne stabilisce la data, le modalità di presentazione delle liste e le modalità di voto.

2. Il predetto Decreto deve essere pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle stesse.

3. Il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni può prevedere che le stesse si svolgano in modalità telematica.

4. Le elezioni si svolgono adottando il sistema proporzionale.

Il numero dei rappresentanti degli studenti è determinato in:

- due per ciascun Consiglio di Facoltà;
- tre per ciascun Consiglio di Corso di Laurea;
- tre per ciascun Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.

5. Nei Consigli di Facoltà è prevista l'elezione del predetto numero di due rappresentanti, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 30% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il suddetto quorum potrà essere eletto un rappresentante, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 20% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il quorum necessario per eleggere un candidato saranno indette nuove elezioni.

6. Nei Consigli di Corso di Laurea e nei Consigli di Corso di Laurea Magistrale è prevista l'elezione del predetto numero di tre rappresentanti, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 30% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il suddetto quorum potrà essere eletto un rappresentante, a condizione che abbia partecipato alle votazioni almeno il 20% degli aventi diritto. Se non risulterà raggiunto il quorum necessario per eleggere un candidato saranno indette nuove elezioni.

ART.3 Comitato elettorale

1. Per attuare le disposizioni del presente Regolamento è istituito con Decreto Rettorale un comitato elettorale, ubicato presso la Segreteria Studenti, composto da tre dipendenti/collaboratori dell'Università.

2. Il comitato elettorale:

- a) coordina e garantisce il libero svolgimento della campagna elettorale e il successivo libero svolgimento delle operazioni di voto, provvedendo alla decisione di eventuali reclami proposti nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori o dai membri di seggio;
- b) riceve, custodisce e mette a disposizione, per la presa visione, le liste concorrenti presentate ai sensi dell'art. 6;
- c) individua gli spazi per l'affissione dei manifesti, destinandoli in eguale misura alle singole liste;
- d) predispone le schede elettorali;
- e) raccoglie ed elabora i risultati, ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento e li trasmette al Rettore.

ART.4 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, nell'anno accademico in cui avvengono le votazioni.
2. Gli studenti eleggono i rappresentanti nei Consigli di Facoltà cui afferisce il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui sono iscritti.
3. Gli studenti eleggono, altresì, i rappresentanti nei Consigli di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui sono iscritti.
4. Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili dal settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni.

ART.5 Elettorato passivo

1. Possono proporsi candidati per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà secondo le liste di cui all'art. 6, tutti gli studenti in corso, regolarmente iscritti presso l'Università Vita-Salute San Raffaele nell'anno accademico in cui si tengono le votazioni.
2. Possono, altresì, proporsi candidati per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, secondo le liste di cui all'art. 6 tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l'Università Vita-Salute San Raffaele nell'anno accademico in cui si tengono le votazioni.
3. Gli studenti di cui sopra possono essere eletti come rappresentanti nei Consigli di Facoltà cui afferisce il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui sono iscritti.
4. Gli studenti di cui sopra possono essere, altresì, eletti come rappresentanti nei Consigli di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui sono iscritti.

ART.6 Formazione delle liste dei candidati e modalità di presentazione

1. Le candidature devono essere raggruppate in liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. La presentazione delle liste dei candidati, che devono comprendere per ciascun organo un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi, avviene mediante produzione, entro le ore 11.30 del quindicesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto, di una domanda, indirizzata al Rettore, secondo le modalità previste nel Decreto Rettorale di indizione delle votazioni, contenente:
 - a) la denominazione della lista;
 - b) la designazione di uno studente, che non potrà essere uno dei candidati, che rappresenterà la lista in ogni adempimento (rappresentante di lista).
3. Ogni studente può candidarsi in una sola lista per ciascun organo.
4. La domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - elenco dei candidati, per ogni singolo organo, con l'indicazione del cognome, nome e relativo numero di matricola. Allegati a esso, le dichiarazioni di accettazione della candidatura;
 - almeno quindici manifestazioni di sostegno alle liste dei candidati per i Consigli di Facoltà, dieci per i Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale.
5. Ogni elettore potrà sostenere solamente la lista dei candidati al Consiglio di Facoltà e al Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale cui afferisce, indicando il proprio nome, cognome, numero di matricola e Corso di appartenenza.
6. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo, a pena di invalidazione delle manifestazioni di sostegno plurime espresse in violazione della presente disposizione.
7. I nominativi e i numeri di matricola inesatti saranno considerati nulli.

8. All'atto della presentazione della lista è assegnato d'ufficio e nell'ordine di presentazione un numero che funge da contrassegno di lista.

9. L'invalidazione delle manifestazioni di sostegno comporta l'invalidazione della lista o delle liste nelle quali le manifestazioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento del numero minimo ai fini della presentazione.

ART.7 Irregolarità

1. Il comitato elettorale verifica che le liste siano state presentate in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Decreto Rettorale di indizione delle votazioni.

2. Qualora il comitato elettorale rilevi irregolarità ritenute sanabili, informa il rappresentante di lista che dovrà provvedere a eliminare le irregolarità entro tre giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione del candidato e/o della lista.

3. Saranno esclusi i candidati che risultino compresi in più liste e i candidati che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

4. Le liste dei candidati riconosciute regolari saranno rese pubbliche sette giorni prima delle elezioni.

ART.8 Seggi

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della sua libertà e segretezza, è costituito dal Rettore con proprio Decreto presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, un seggio elettorale.

2. Ciascun seggio è composto da almeno tre dipendenti amministrativi/collaboratori dell'Università Vita-Salute San Raffaele di cui uno con funzioni di presidente e uno di segretario.

3. Ciascuna lista può designare, all'atto della presentazione della stessa, un proprio rappresentante presso i seggi.

4. I candidati non possono in alcun caso essere nominati rappresentanti presso i seggi.

ART.9 Campagna elettorale

1. Ai candidati è concessa la possibilità di svolgere una campagna elettorale, fino alle ore 18.00 del giorno lavorativo precedente a quello dell'inizio delle operazioni di voto.

2. Le modalità con le quali avrà luogo tale campagna dovranno essere conformi alla legge e non dovranno essere tali da turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative né potranno essere lesive delle libertà individuali e di opinione.

3. In particolare è vietata qualsiasi propaganda all'interno delle aule designate come seggi elettorali, dal momento della loro predisposizione.

4. L'affissione di cartelli e altro materiale dovrà essere curata dagli interessati, negli spazi indicati dal comitato elettorale.

ART.10 Operazioni elettorali

1. Le votazioni si svolgeranno in almeno due giorni consecutivi, negli orari fissati dal Decreto Rettorale di indizione delle votazioni e secondo le modalità previste nel predetto Decreto.

ART.11 Voti

1. Ogni elettore può esprimere un solo voto di lista e, all'interno della stessa, una sola preferenza.

2. Le preferenze eccedenti saranno considerate nulle.

3. Se non è espressa alcuna preferenza, essa sarà attribuita al primo della lista.
4. È nullo il voto espresso per più di una lista. Sono nulle le preferenze espresse per persona che non è candidato o eccedenti il numero consentito o per candidati di liste diverse da quella prescelta.
5. Ove l'elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella cui appartiene il candidato indicato con la preferenza.

ART.12 Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio comunica i risultati al presidente del comitato elettorale e trasmette i verbali delle operazioni di voto.

ART.13 Attribuzione seggi

1. Il comitato elettorale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, procede all'attribuzione proporzionale dei seggi a ciascuna lista con i seguenti criteri:
 - a) determina il totale dei voti validi riportati da ciascuna lista (cifra elettorale);
 - b) determina il totale dei voti validi riportati da tutte le liste (cifra elettorale generale), verifica il quorum;
 - c) determina il quoziente elettorale, risultante dalla divisione della cifra elettorale generale per il numero dei seggi da attribuire;
 - d) divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale.
2. A ciascuna lista è assegnato un numero di seggi pari al numero di volte in cui il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale.
3. Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. I seggi che al termine di tali operazioni risultassero non assegnati saranno attribuiti proporzionalmente alle liste che abbiano ottenuto il numero dei resti più alto.
5. In caso di parità nella medesima lista, risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
6. Il Rettore proclama l'esito delle votazioni con proprio Decreto, assicurandone la pubblicità.
7. Gli eletti rimangono in carica due anni.
8. Lo studente eletto per un mandato è rieleggibile, sempre che ne sussistano i requisiti di cui all'art. 5.

ART.14 Cessazione degli eletti

1. Il mandato degli eletti cessa con la nomina degli eletti nelle votazioni successive.
2. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità di uno dei candidati proclamati eletti o di perdita della qualità di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele subentrerà automaticamente il primo dei candidati non eletti della medesima lista in possesso dei requisiti richiesti. Solo in caso di esaurimento delle rappresentanze studentesche elette in seno ai singoli organi accademici si procederà a elezioni suppletive.

ART.15 Ricorsi

1. Contro i risultati proclamati a termine dell'art. 13 può essere proposto ricorso, entro dieci giorni dalla loro proclamazione, al comitato elettorale, che deciderà entro i successivi dieci giorni e, contro quest'ultima pronuncia, in appello, al Senato Accademico che deciderà, in via definitiva, entro trenta giorni dalla pronuncia del comitato elettorale.
2. Alle suddette decisioni sarà data pubblicità.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.16 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del presente Decreto Rettorale e sostituisce il Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università, emanato con Decreto Rettorale n. 5986 del 03 aprile 2019.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.